CAMERA DEI DEPUTATI N. 250-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 dicembre 1948 *(Stampato n. 162)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 dicembre 1948

Abrogazione dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383

Presentata alla Presidenza il 20 gennaio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione, nell'esaminare il disegno di legge in oggetto, già approvato dal Senato, si è preliminarmente posto il quesito se, nella necessità e nella urgenza di una riforma generale e profonda della legge sugli enti autarchici territoriali e sull'amministrazione governativa locale, siano o meno opportuni ritocchi, parziali abrogazioni e modifiche alle leggi vigenti, in parte derivanti da leggi fasciste, in parte dovute a reviviscenza di norme ad esse anteriori.

E, alla unanimità, pur riconoscendo la necessità e l'urgenza sopra accennate e la conseguente inopportunità di riforme parziali, le quali spesso svisano gli istituti, ingenerano dubbi interpretativi e talvolta minano la stessa certezza del diritto, ha ritenuto che, in attesa delle auspicate riforme generali, sia opportuno eliminare senz'altro, dalle leggi vigenti, le norme in più aperto e stridente contrasto col regime democratico instaurato dalla nuova Costituzione italiana.

Tra queste norme è indubbiamente l'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che conferiva ai prefetti poteri discrezionali così ampi, da rendere tali funzionari praticamente arbitri della vita delle provincie ad essi affidate.

La Commissione ha condiviso, pertanto, l'opinione del Governo e della I Commissione permanente del Senato della Repubblica sulla necessità di eliminare dalla vigente legge comunale e provinciale una norma siffatta e di sostituirla con un'altra, aderente alla nuo-

va concezione democratica del reggimento del Paese ed ai limiti circoscritti in cui — secondo tali principî — può legittimamente esercitarsi l'azione del potere esecutivo.

Senonché la Commissione, alla unanimità, non ha potuto condividere, per la parte positiva, ossia per la norma da sostituire, né la formulazione proposta dal Ministero dell'interno, né quella ad essa sostituita dal Senato della Repubblica.

Il Ministero, infatti, proponeva il mero rinvio all'articolo 3 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148. Il Senato, invece, ha approvato una norma sostitutiva che riproduce integralmente il testo del citato articolo 3.

Né l'una né l'altra soluzione soddisfano alle esigenze della tecnica pubblicistica moderna, di cui indubbiamente aveva tenuto conto — a parte il contenuto politico — il testo dell'abrogando articolo 19 del testo unico del 1934.

Si è quindi provveduto ad eliminare, a proposito della potestà prefettizia di promuovere il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, il richiamo alla legge 31 marzo 1877, n. 3761, in quanto questa è stata sostituita, in materia, dall'articolo 368 del vigente Codice di procedura civile, oltre che dagli articoli 37, 41, 382, ecc., dello stesso Codice di procedura civile.

Si è eliminato il riferimento alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi, che in parte era inesatto, in parte eccessivamente vago e generico.

Si è riaffermato il potere di vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni e si è confermato il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti, ma nell'ambito delle sue competenze istituzionali.

In tal guisa l'estesa potestà discrezionale, contenuta nell'abrogando articolo 19, si è ridotta ad un eccezionale potere di adottare i provvedimenti del caso, nell'ipotesi della urgente necessità, con la determinazione dell'ambito dell'esercizio di tale potere, determinazione che risulta dalle competenze proprie dell'ufficio cui il prefetto è preposto.

Il concetto espresso nella formula proposta è identico a quello contenuto nell'articolo 3 del testo unico del 1915, che parla dei « diversi rami del servizio », ma la formulazione è tecnicamente più precisa e concorda con i principî fissati, in un quarantennio, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si sono, inoltre, mantenuti il potere di inchiesta sulle Amministrazioni locali, il potere di sostituzione per singoli atti, nell'ipotesi di violazione della legge da parte degli organi amministrativi ordinari, e il potere di sostituzione straordinaria, in ipotesi di illegale carenza funzionale delle Amministrazioni stesse.

Tali poteri sono indispensabili, per il retto andamento delle Amministrazioni autarchiche territoriali, e, anche se non previsti nell'articolo 3 del testo unico 1915, sono stabiliti all'articolo 215 (potere di inchiesta), all'articolo 220 (potere di sostituzione) e all'articolo 321 (sostituzione straordinaria) dello stesso testo unico del 1915.

Si è, infine, stabilito genericamente, per non elencarli tutti, che il prefetto presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la Prefettura.

È sembrato, così, alla Commissione di avere eliminato con l'articolo 19 tutto ciò che, nella determinazione dei poteri prefettizi, risentiva del particolare clima politico nel quale e per il quale la norma abrogànda fu dettata e di avere ad essa sostituito una disposizione con la quale i poteri del prefetto, in attesa della riforma degli organi dell'amministrazione governativa locale, siano rigorosamente limitati al raggiungimento dei fini determinati dalle leggi vigenti.

RESTA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

« Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 2ª).

« Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

« Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

« Presiede la Giunta provinciale amministrativa.

« Sopraintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

« Dipende dal Ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni ».

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia, alla quale è preposto.

« Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

« Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse.

« Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

« Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge o per reggerle, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

« Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

« Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la Prefettura ».